



Sentenza

n. 71/2024

n. 30314

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Pierpaolo **GRASSO** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30314** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 7.6.2022 nei confronti di:

1. **BANK OF AMERICA EUROPE D.A.C.**, già Merrill Lynch International Bank Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Two Park Place, Hatch Street 2, Dublino, Irlanda, con sede secondaria in Milano, Via Alessandro Manzoni, nr. 5, C.F. 10526740963, elettivamente domiciliata in Milano, via dei Giardini 7 presso l'avv. Enrico Castellani (PEC: enrico.castellani@milano.pecavvocati.it) che la rappresente e difende in unione con l'avv. Daniela Bramati (PEC: daniela.bramati@monza.pecavvocati.it) per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

2. **DEXIA CRÉDIT LOCAL S.A (DCL)**, con sede legale in Francia

e sede secondaria in Roma, Via Antonio Salandra, 18, quale incorporante dal 30.9.2023 di **DEXIA CREDIOP SPA**, C.F. 04945821009, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via San Paolo 7 presso gli avvocati Ferdinando Emanuele (PEC: femanuele@pec.cgsh.it), Roberto Argeri (PEC: rargeri@pec.cgsh.it), Marco Zotta (PEC: mzotta@pec.cgsh.it) e Bernardo Massella Ducci Teri (PEC: bmassella@pec.cgsh.it) che la rappresentano e difendono per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

3. **C.G.M. Omissis, Omissis, Omissis**, elettivamente domiciliato in Milano, corso Magenta 45 presso gli avvocati Stefano Quadrio (PEC stefano.quadrio@milano.pecavvocati.it) e Ilaria Amici (PEC ilariamaria.amici@milano.pecavvocati.it) per delega allegata all'atto di costituzione;

4. **V.F. Omissis, Omissis, Omissis,**

5. **C.L. Omissis, Omissis, Omissis,**

6. **V.D. Omissis, Omissis, Omissis,**

7. **D.T. M. L. Omissis, Omissis, Omissis,**

8. **F.P. Omissis, Omissis, Omissis,**

9. **G.C. Omissis, Omissis, Omissis,**

10. **I. P. Omissis, Omissis, Omissis,**

11. **M. N.U. Omissis, Omissis, Omissis,**

12. **V.R. Omissis, Omissis, Omissis,**

13. **G.A. Omissis, Omissis, Omissis,**

14. **S.G.C. Omissis, Omissis, Omissis,**

15. **R.D. Omissis, Omissis, Omissis**

16. **B.D. Omissis, Omissis, Omissis,**

17. **G.D.M.M. Omissis, Omissis, Omissis,**

tutti elettivamente domiciliati in Milano, Viale Bianca Maria n.

21 presso gli avvocati Adriano Pilia (PEC:

adriano.pilia@milano.pecavvocati.it) e Marta Scandroglio (PEC:

marta.scandroglio@milano.pecavvocati.it) che li rappresentano e

difendono per delega allegata alla comparsa di costituzione e

risposta;

18 A. E. Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliato in

Varese, Via Orrigoni n. 15 presso l'avv. Luca Marsico (PEC:

avvlucamarsico@varese.pecavvocati.it) che lo rappresenta e

difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e

risposta;

19. **C.S.Omissis, Omissis, Omissis,** elettivamente domiciliato

presso il domicilio digitale del Prof. avv. Carlo Emanuele Gallo

(PEC: avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it) che

lo rappresenta e difende per delega in margine all'atto di

costituzione in giudizio;

20. **M. A. Omissis, Omissis, Omissis,**

21. **B.GS. Omissis, Omissis, Omissis,**

22. **D.I. Omissis, Omissis, Omissis,**

tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Cadore n. 36

presso gli avvocati Stefano Nespors (pec:

stefano.nespor@milano.pecavvocati.it) e Valeria Sergi (PEC:

valeriafilomena.sergi.@milano.pecavvocati.it) che il

rappresentano e difendono per delega in atti;

23. **B.B. Omissis, Omissis, Omissis**, elettivamente domiciliata presso l'avv. Fabio Baglivo all'indirizzo digitale (PEC: fabio.baglivo@pec.gop.it), che la rappresenta e difende per delega in atti;

24. **C.B. Omissis, Omissis, Omissis**,

25. **G. A. Omissis, Omissis, Omissis**,

26. **M. P. G. Omissis, Omissis, Omissis**,

27. **R.R. Omissis, Omissis, Omissis**,

tutti elettivamente domiciliati in Milano, Galleria San Babila n. 4/A presso gli avvocati Carlo Cerami (PEC: carlo.cerami@cert.ordineavvocatimilano.it) e Angela Sarli (PEC: angela.sarli@milano.pecavvocati.it) che li rappresentano e difendono per delega allegata alle controdeduzioni;

28. **M.P.Omissis, Omissis, Omissis**, elettivamente domiciliato in via Visconti di Modrone 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Borasi che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

29. **P. P. L. Omissis, Omissis, Omissis**, elettivamente domiciliato in Monza, Viale Italia 50 presso gli avvocati Stefano Zamponi (PEC: stefano.zamponi@monza.pecavvocati.it, e Alessandra Carlevaro (PEC: alessandra.carlevaro@monza.pecavvocati.it), per delega allegata alle controdeduzioni

con l'intervento *ad adiuvandum* di

CITTA' METROPOLITANA OMISSIS, con sede in Milano, via Vivaio 1, in persona del Vice Sindaco *pro tempore*, c.f.-p.Iva 08911820960, elettivamente domiciliata in Milano, via Falcone 5 presso l'avv. Carlo Isnardi (PEC: carlo.isnardi@milano.pecavvocati.it) che la rappresenta e difende in unione con gli avvocati Giorgio Giulio Grandesso (PEC: giorgiogiulio.grandesso@milano.pecavvocati.it), Ilaria Azzariti (PEC: ilaria.azzariti@milano.pecavvocati.it), Marialuisa Ferrari (PEC: marialuisa.ferrari@milano.pecavvocati.it), Nadia Marina Gabigliani (PEC: nadiamarina.gabigliani@milano.pecavvocati.it) e Marialuisa Pozzi (PEC: marialuisa.pozzi@milano.pecavvocati.it) in forza del decreto del Sindaco n. 163 del 30.8.2022 allegato all'atto di intervento.

VISTO l'atto di citazione e gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 28.2.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Maria Pisani, il Pubblico Ministero Valentina Papa, per i convenuti l'avv. Ilaria Maria Amici per C.G.M., gli avvocati Adriano Pilia e Marta Scandroglio per V.F., V.D., C.L., D.T. M. L., F.P., G.C., G.A., I. P., M. N. U., S.G.C., V. R. R.D., B.D. e G..D.M.M., l'avv. Maria Cristina Fontana per delega dell'avv. Luca Marsico per A.E., l'avv. Carlo Emanuele Gallo per S.C., gli avvocati Enrico Castellani e Daniela Bramati per Bank of America, gli avvocati Roberto Argeri e Alice De Gasparre per delega dell'avv. Carlo Ferdinando Emanuele per Dexia Crediop spa e gli avvocati Giorgio Giulio Sante Grandesso, Ilaria Azzariti

e Isnardi Carlo per l'interveniente Città Metropolitana Omissis,
data per letta la relazione di causa per ragioni di
contingentamento dei tempi della discussione.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 7.6.2022, ritualmente
notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la
Procura Regionale ha citato in giudizio Bank of America Europe
D.A.C., già Merrill Lynch International Bank Limited, Dexia
Crediop spa, C.G.M., V.F., V.D., A.E., C.L., D.T. M. L., F.P., G.C.,
G.A., I. P., M. N. U., S.G.C., V.R., R.D., M. A., B.GS., B.D., B.B.,
C..B., D.I., G..D.M.M., G. A., M. P. G., M.P., P. P. L., R.R. e C.S.

La domanda è volta ad ottenere il risarcimento complessivo della
somma di € 77.678.104,91 da porre a carico degli istituti bancari
in via principale a titolo di dolo e della quota di danno pari a
6.671.304,03 a carico degli altri convenuti, quali dipendenti ed
amministratori pubblici all'epoca dei fatti, in via sussidiaria, il
tutto in favore della Città Metropolitana Omissis (già Provincia
Omissis). In subordine, in caso di dichiarazione del difetto di
giurisdizione nei confronti degli istituti di credito, parte attrice ha
chiesto la condanna dei dipendenti e amministratori pubblici
convenuti al risarcimento del danno relativo ai costi impliciti,
pari ad € 6.671.304,03, a titolo di colpa grave.

Le indagini hanno preso avvio in seguito alla trasmissione alla
Procura della delibera del Consiglio metropolitano Rep. gen. 61

del 15.12.2016 avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, tra i quali il debito conseguente alla pronuncia dell'*Order* del 17.06.2016 della *High Court of Justice* di Londra che aveva condannato la Città Metropolitana Omissis al pagamento delle spese processuali, quantificate in sterline 24.400,00, pari ad € 29.500,00, relative ad un giudizio promosso dalla Dexia Crediop Spa contro l'ente. Veniva successivamente trasmessa alla Procura la delibera n. 33 del 26.07.2018 con la quale la Città Metropolitana aveva riconosciuto la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dal predetto provvedimento giudiziario esecutivo della *High Court of Justice* di Londra che stabiliva che l'ente e la controparte dovessero giungere ad un accordo per il pagamento a quest'ultima delle spese di soccombenza concordate, poi, in complessivi € 110.187,00.

Eseguite le indagini, anche tramite Guardia di Finanza, ed acquisita la consulenza tecnica di funzionari del Nucleo di Supporto all'Autorità Giudiziaria della Banca d'Italia, la Procura accertava quanto segue.

All'inizio degli anni 2000 la Provincia era complessivamente indebitata per € 430 milioni, con un tasso d'interesse medio ponderato del 5,9% per mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti bancari. Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 224 del 15.03.2001 veniva indetta una procedura selettiva per l'affidamento di un contratto di assistenza nel

processo di acquisizione di un *rating*, necessario in vista dell'emissione di un prestito obbligazionario da destinare alla ristrutturazione della posizione debitoria dell'ente, al finanziamento delle opere pubbliche programmate per il triennio 2002-2004 e all'eventuale sottoscrizione di contratti derivati nella forma degli *Interest Rate Swap* (IRS). L'incarico di *Advisor* veniva affidato all'Associazione temporanea di imprese composta dagli intermediari Dexia/Crediop Spa e Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited nonché, su proposta delle banche, anche "l'incarico di *Arrangers per attività connesse alla predisposizione di un Programma EMTN*" ed "il mandato di *Lead Managers e Bookrunners*". Con Deliberazione n. 485 del 17.07.2002 la Giunta dava atto che l'ATI aveva proposto la sottoscrizione di contratti *swap* e deliberava di approvare la documentazione EMTN e le bozze relative alla "*Documentazione ISDA*", preliminari alla sottoscrizione degli *swap*, fissando in € 300 milioni l'importo M. del prestito obbligazionario.

Venivano, quindi, stipulati, due contratti *swap*:

1) con Merrill Lynch a copertura dei mutui prevalentemente a tasso variabile (Euribor a 6 mesi), per un ammontare di € 142.680.462, con decorrenza da novembre 2002 a dicembre 2021. Lo *swap* era stato presentato da Merrill Lynch quale strumento idoneo a offrire una copertura del rischio di rialzo del tasso di interesse correlato ai mutui a tasso variabile assunti come sottostanti. Infatti, in base al contratto, per i primi tre anni

la Provincia, a fronte del pagamento da parte della banca delle quote di capitale e interessi dovuti dall'ente alle banche finanziatrici, al di sotto di una barriera prefissata (c.d. *floor*) avrebbe corrisposto interessi calcolati in applicazione di un tasso fisso e, al di sopra di questa soglia, avrebbe corrisposto importi calcolati applicando il tasso *Euribor 6m* (senza *spread*). Per i successivi 16 anni, il contratto prevedeva il pagamento di un tasso fisso più elevato e un progressivo innalzamento della barriera (c.d. *floor*) a seconda del periodo considerato. I funzionari della Banca d'Italia incaricati della consulenza dalla Procura hanno rilevato che, dopo il primo anno, il tasso a carico della Provincia ha determinato differenziali crescenti a svantaggio della Provincia fino quasi al -5%. Similmente, i flussi di cassa cumulati dopo i primi due semestri sono diventati a svantaggio della Provincia, generando un montante cumulato negativo per la Provincia di circa -32.100.000 al giugno 2021. Anche i valori di *mark to market* sono stati costantemente negativi.

2) con Dexia del tipo "*Constant Maturity Swap Spread*" ("*CMS Spread*"), a copertura dei mutui a tasso fisso in essere con CCDPP, per un ammontare di € 120.009.245, con decorrenza da giugno 2002 a dicembre 2021, con la finalità di evitare che la Provincia si trovasse a dover corrispondere un tasso più alto di quello di mercato. A tal fine, a fronte del pagamento da parte della banca di interessi al tasso fisso pari al 6,33% su un importo

nozionale corrispondente alla somma dei mutui in essere, la Provincia Omissis avrebbe corrisposto a Dexia sul medesimo importo nozionale il tasso fisso del 5,2% per i primi tre anni e, dopo i primi tre anni, interessi calcolati sommando al tasso fisso dell'8,6% il tasso *Euribor 6m* diminuito del tasso IRS 20y. A parere dei consulenti della Procura, quanto elaborato da Dexia sarebbe stato in realtà destinato a garantire alla Provincia un beneficio nei primi anni, con l'introito di un flusso di cassa netto, posticipando il rischio del derivato al periodo successivo. I consulenti hanno rilevato che, anche in questo caso, che nei primi anni i flussi di cassa cumulati sarebbero stati a vantaggio della Provincia, per poi portarsi in area di svantaggio. Infatti, nei primi anni i flussi di cassa cumulati sono stati a vantaggio della Provincia, per poi portarsi in area di svantaggio per circa € - 380.000,00 al giugno 2021 con valori di *mark to market* costantemente negativi.

Sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 33 del 26.11.2002 del Ragioniere Capo venivano sottoscritti altri due contratti *swap* concernenti il prestito obbligazionario, approvati al fine di garantirne una copertura dal rischio di tasso di interesse, ciascuno per un nozionale di € 85 milioni e durata dal 05.12.2002 al 05.01.2023. Di fatto tali *swap* vennero poi chiusi su consiglio di Merrill Lynch e Dexia, le quali avevano paventato un'inattesa discesa dell'*Euribor* a 6 mesi che avrebbe esposto la Provincia al rischio di trovarsi costretta a pagare un tasso

particolarmente elevato (3,45%) ed ebbero una durata semestrale. I consulenti della Procura hanno valutato che tali *swap* hanno generato per il primo semestre flussi di cassa cumulati a vantaggio della Provincia per circa € 95.000. Se gli *swap* non fossero stati sostituiti, avrebbero generato flussi di cassa a svantaggio della Provincia pressoché per tutti gli anni successivi, generando un montante cumulato negativo per la Provincia di oltre € -22.500.000 al giugno 2021.

Con deliberazione n. 388 del 18.6.2003 la Giunta deliberava la chiusura degli *swap* e il contemporaneo perfezionamento di nuove operazioni con gli istituti di credito proponenti, alle condizioni di mercato del giorno di chiusura delle operazioni. I nuovi *swap* erano presentati come strumenti idonei a proteggere la Provincia dal rischio di rialzo dell'Euribor. Con Determinazione n. 23 del 19.06.2003 il Ragioniere Capo approvava i nuovi termini e condizioni, inviando a Dexia l'attestazione che la Provincia rivestiva la qualifica di operatore qualificato ai sensi del Reg. Consob 11522/1998 ed era in grado di comprendere e valutare i rischi connessi all'operazione. Secondo i consulenti della Procura tali *swap*, sottoscritti allo scopo di mitigare i risultati negativi degli *swap* del 2002, avrebbero potuto comportare per la Provincia risultati finanziari peggiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto mitigare.

Nel giugno del 2005 il contratto di *swap* in essere con Merrill Lynch veniva ceduto a Barclays Bank plc e la cessione veniva

approvata con determinazione dirigenziale n. 12 del 07.06.2005 del Direttore Centrale Politiche Finanziarie e Bilancio dell'Ente. Nel frattempo, Dexia e Barclays proponevano alla Provincia la modifica dello *swap* 2003 e la sua sostituzione con una nuova operazione con le caratteristiche di un *Interest Rate Collar*. Con Deliberazione nr. 449 del 22.06.2005, la Giunta approvava la proposta di rimodulazione anche perché, alla luce del parere dei legali della Dexia e delle valutazioni di Dexia e Barclays, i contratti in essere non apparivano conformi alla normativa sopravvenuta (D.M. n. 389/2003 e circolare ministeriale 27.05.2004).

Venivano, quindi, sottoscritti due *swap*:

3) con Barclays, che tra il 2008 e il 2019 ha generato flussi di cassa negativi per la Provincia per €- 20.144.221,68 e valori di *mark to market* costantemente negativi.

Lo *swap* del 2005 avrebbe comportato per la Provincia risultati finanziari migliori rispetto a quelli che sarebbero stati generati dagli *swap* del 2003 ma peggiori rispetto a quelli che sarebbero stati generati dagli originari *swap* del 2002.

4) con Dexia, che ha generato flussi di cassa negativi a carico della Provincia pari, tra il 2008 e il 2019, a circa € -23.100.000 e valori di *mark to market* costantemente negativi. Anche in questo caso, lo *swap* avrebbe comportato per la Provincia risultati finanziari migliori rispetto a quelli che sarebbero stati

generati dagli *swap* del 2003 ma peggiori rispetto a quelli che sarebbero stati generati dagli originari *swap* del 2002.

In seguito alla richiesta di delucidazioni della Sezione Regionale di Controllo, con Determinazioni dirigenziali RG 13197 del 24.12.2013 ed R.G. 1380 del 12.02.2014, la Provincia affidava incarichi di consulenza finanziaria e giuridica. Dalla consulenza finanziaria resa dalla Finance Active srl emergeva che nelle operazioni di *swap* sarebbero stati applicati costi impliciti e commissioni occulte ammontanti a complessivi € 6.671.304,03.

La Provincia, pertanto, formulava nei confronti di Merrill Lynch ed di Dexia Crediop spa un reclamo ai sensi del “*Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio*”, per ottenere il risarcimento dei danni e, successivamente, la procedura di Conciliazione obbligatoria presso l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati Omissis, che sortiva esito negativo, così come anche l’istanza di mediazione.

Merrill Lynch e Dexia Crediop radicavano, a loro volta, presso l’*High Court of Justice* di Londra un ricorso per ottenere la dichiarazione di legittimità ed efficacia dei contratti stipulati con la Provincia. Il ricorso veniva coltivato soltanto da Dexia che veniva definito in *default* con l’*Order* emesso dalla Corte inglese in data 17.06.2016, con il quale veniva accertata la validità dei contratti derivati stipulati tra la banca e Città Metropolitana

Omissis ed il fatto che essi non erano stati preceduti da alcuna attività di consulenza prestata da Dexia. La Città Metropolitana Omissis veniva condannata a rifondere a Dexia le spese per la presentazione dell'istanza di 24.000 sterline, pari ad € 27.008,78, oltre altre spese legali da decidere in separato giudizio, se non concordate tra le parti. Veniva concordato l'importo complessivo di € 110.187,00 da corrispondersi in due rate.

La Città Metropolitana Omissis, a sua volta, notificava a Merrill Lynch International Bank Limited e Dexia Crediop atto di citazione davanti al Tribunale civile Omissis per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla stipulazione dei contratti in oggetto e, a loro volta, Merrill Lynch, Bank of America DAC-Merrill Lynch international bank Limited e Merrill Lynch International notificavano due *claim* per ottenere dal giudice inglese l'autorizzazione a riprendere l'azione avviata contro l'ente nel 2015 e mai coltivata dalle banche.

La Procura, quindi, ha notificato l'invito a dedurre alle banche intermediarie, al Ragioniere Capo dott. C., ai componenti della Giunta e del Consiglio della Città Metropolitana Omissis, al Segretario Comunale, ai componenti del collegio dei revisori e al Sindaco P. Tutti gli invitati, ad eccezione di A.A.B., R. C., G. L. A. C., F. G. e L. P. A., hanno presentato deduzioni difensive. E. A. L. G., S.C., M. C., M. C., C. C. e V. B. hanno chiesto l'audizione personale che si è tenuta come da verbali prodotti.

In relazione ai nuovi elementi emersi dalle difese dei presunti responsabili, in data 31.01.2022 la Procura ha presentato istanza di proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione, che è stata concessa in misura pari a 120 giorni dalla data della comunicazione dell'ordinanza n. 1 del 10.2.2022. La Procura, quindi, ha acquisito approfondimenti istruttori dai consulenti tecnici, esaminati i quali ha archiviato il procedimento nei confronti dei consiglieri provinciali, del Sindaco, del Direttore dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio pro tempore e dei componenti del Collegio dei revisori ed ha depositato l'atto di citazione nei confronti degli altri presunti responsabili.

La Procura ha sostenuto, innanzitutto, che sussiste la giurisdizione nei confronti di tutti i convenuti, compresi gli istituti di credito.

Ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata dai presunti responsabili nelle controdeduzioni sostenendo che nella specie si sarebbe verificato l'occultamento doloso del danno per cui il termine di prescrizione decorrerebbe dalla scoperta del danno, avvenuta solo con la conclusione dell'attività di consulenza delegata dalla Provincia alla Finance Active, la cui prima relazione è datata 6.11.2013. La prescrizione sarebbe poi stata interrotta con effetto permanente con l'avvio del procedimento di mediazione introdotto dalla Provincia nei confronti delle banche il 14.10.2015 per riprendere poi a decorrere nuovamente dal

2.12.2015, data di deposito del verbale di cui all'art. 11, comma 5, D.Lgs 28/2010. La stessa disciplina si applicherebbe anche ai convenuti diversi dalle banche in quanto chiamati a rispondere in via sussidiaria.

Ha contestato l'eccezione di contraddittorietà dell'azione precisando che la domanda non consegue alla violazione di obblighi contrattuali o precontrattuali, ma dalla condotta illecita tenuta dalle banche.

Nel merito ha sostenuto, per quanto riguarda le banche, che:

- la condotta illecita consiste nell'aver disapplicato i presidi normativi in materia di trasparenza, prestando anche un servizio di consulenza in materia di investimenti assumendo poi la veste di controparti dell'ente nelle medesime transazioni, in palese conflitto di interessi. In particolare, lo *swap* 1, presentato da Merrill Lynch quale strumento volto ad offrire una copertura del rischio di rialzo del tasso di interesse correlato ai mutui a tasso variabile, offriva all'ente una copertura limitata del rischio del rialzo dell'Euribor e poneva a carico della Provincia stessa il rischio di ribasso dell'Euribor. La mancanza di una clausola/opzione di segno contrario a quella in favore delle banche ha causato gravi perdite alla Provincia sugli *swap* 3 e 4 derivate non solo dalla discesa dei tassi ma dalla mancanza di un bilanciamento dell'alea tra le parti non essendo stato previsto un *floor* al di sotto del quale, in caso di forte ribasso dei tassi, l'ente ricominciasse a pagare alle banche l'Euribor, anziché il

tasso fisso contrattualmente previsto.

-La natura speculativa del contratto confliggeva con il disposto dell'art. 41 l. 448/2001 che consentiva agli enti locali il ricorso ai derivati soltanto per fini di tutela dai rischi collegati all'indebitamento. Inoltre, nelle proposte formulate alla Provincia le banche avevano omesso di precisare che, in termini di attualizzazione dei flussi futuri, ciascuna delle operazioni avrebbe comportato un maggior onere complessivo per l'ente.

-Al momento della stipula dei contratti le banche non hanno comunicato all'ente il *mark to market* delle operazioni e, in particolare, se lo *swap* avrebbe comportato oneri a titolo di commissioni, corrispettivi o margini a favore della banca. Se tale dato non fosse stato occultato l'ente avrebbe avuto diritto al c.d. premio di liquidità (*up front*).

-la Provincia non poteva essere considerata "operatore qualificato" dichiarazione resa, nella specie, non dal legale rappresentante dell'ente ma dal rag. C., in mancanza di autorizzazione, per un episodio isolato, mentre nessuna dichiarazione in tal senso è riportata nei contratti e nelle *confirmation* sottoscritte dalle parti e quando le banche ben conoscevano la reale situazione della Provincia. In ogni caso, le banche non sarebbero state sollevate dai doveri di operare con correttezza, trasparenza e imparzialità. L'elemento soggettivo della condotta sarebbe il dolo.

Per quanto riguarda gli altri convenuti, assessori, Direttore

Centrale Finanze e Bilancio-Ragioniere Capo e il Segretario Generale gli illeciti commessi sarebbero i seguenti:

-nullità dei contratti per non esserne stata deliberata l'autorizzazione a contrarre da parte del Consiglio che avrebbe dovuto valutare la convenienza di operazioni che avrebbero posto vincoli all'utilizzo di risorse future;

-nullità in quanto i derivati in oggetto non avevano funzione di copertura ma speculativa;

-nullità per mancata indicazione della predeterminazione dei criteri di calcolo del *mark to market*;

-mancato rispetto, da parte dell'ente pubblico, di alcune norme fondamentali delle regole dell'evidenza pubblica ed estrema superficialità dell'istruttoria compiuta dalla Provincia a fronte della complessità della materia.

In particolare, il Ragioniere Capo, rag. C., pur non avendo competenze in materia di prodotti finanziari derivati, ha qualificato la Provincia "operatore qualificato" senza alcuna verifica sulle conseguenze di tale qualificazione e senza un preventivo confronto con gli organi politici dell'ente.

La Giunta, dal canto suo, con colpa grave, ha affidato al rag. C. il perfezionamento delle operazioni di *swap* e lo ha autorizzato a dichiarare di aver preso atto che il tipo di *swap* offerto offriva "una protezione limitata nel caso di tassi di interesse in rialzo" e che, a tal fine, si era basato su proprio giudizio e non su quanto proposto dalle banche. La Giunta, in sostanza, avrebbe limitato

la propria attività alla deliberazione delle proposte avanzate dalle banche, senza effettuare le proprie doverose operazioni di iniziativa ed istruttoria e, anzi, consentendo alle banche di predisporre le deliberazioni.

Il Segretario Generale Corrado avrebbe espresso erroneamente e con grave colpa il parere favorevole di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti vigenti con riferimento alle delibere n. 485 del 17.7.2002 e n. 388 del 18.6.2003, anziché accertarsi che fossero state assunte le valutazioni in merito alla convenienza economica delle operazioni, della compatibilità delle stesse con la normativa vigente e del perseguimento dell'interesse pubblico alla stabilità finanziaria dell'ente.

La Procura ha quantificato il danno in € 77.678.104,91 corrispondenti alla somma dei flussi negativi generati negli anni dai contratti derivati (€ 71.006.800,88) oltre ai costi impliciti e commissioni occulte (€ 6.671.304,03) da ripartirsi tra i convenuti come segue:

-a BOA e Dexia Crediop il danno complessivo in via principale a titolo di dolo;

-agli assessori, in via sussidiaria, la quota del 40% del danno corrispondente ai costi impliciti;

-al rag. G. C., in via sussidiaria, la quota del 30% del danno corrispondente ai costi impliciti;

-a F.V., Assessore al bilancio, in via sussidiaria, la quota del 20% del danno corrispondente ai costi impliciti;

-a S.C., Segretario Generale, la quota del 10% del danno corrispondente ai costi impliciti.

In subordine, nel caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione nei confronti delle banche, la condanna dei dipendenti e amministratori pubblici della voce di danno relativa ai costi impliciti (€ 6.671.304,03) nelle percentuali di cui sopra a titolo di colpa grave in via principale.

I convenuti M. A., B.GS., D.I., B.B., C..B., G. A., M. P. G., R.R., M.P. e P. P. L. si sono costituiti in giudizio chiedendo di essere ammessi alla definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 C.G.C.. Con decreto n. 4 del 28.2.2023 i convenuti sono stati ammessi al rito abbreviato, definito con sentenza n. 88 del 16.5.2023.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti:

-Bank of America Europe D.A.C., già Merrill Lynch International Bank Limited, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.1.2023 con il patrocinio degli avv. Enrico Castellani e Daniela Bramati;

-Dexia Crediop spa con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.1.2023 con il patrocinio degli avv. C. Ferdinando Emanuele, Roberto Argeri, Marco Zotta e Bernardo Massella Ducci Teri;

-C.G.M. con comparsa di risposta depositata in data 20.1.2013

con il patrocinio degli avv. Stefano Quadrio e Ilaria Amici;

-V.F., V.D., D.T. M. L., C.L. , F.P., G.C., I. P., M. N. U., S.G.C., V.

R., R.D., B.D., G.A. e G..D.M.M. con comparsa di costituzione e

memoria difensiva depositata in data 20.1.2023 con il patrocinio

degli avv. Adriano Pilia e Marta Scandroglio;

-A.E. con comparsa di costituzione e risposta depositata in data

19.1.2023 con il patrocinio dell'avv. Luca Marsico;

-C.S. Maria con atto di costituzione in giudizio depositato in data

16.11.2022 con il patrocinio dell'avv. Carlo Emanuele Gallo.

La Città Metropolitana Omissis ha depositato in data 23.1.2023

atto di intervento *ad adiuvandum* con il patrocinio degli avv.

Giorgio Giulio Grandesso, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina

Gabigliani, Maria Luisa Pozzi, Ilaria Azzariti e Carlo Isnardi

chiedendo l'accoglimento delle conclusioni della Procura nei

confronti delle sole banche.

Difetto di giurisdizione.

Le banche convenute hanno preliminarmente sollevato

l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile

sostenendo di non avere mai svolto attività di consulenza a favore

della Provincia, ma soltanto quella di controparti contrattuali.

Hanno contestato di avere mai svolto funzioni pubblicistiche e la

sussistenza del rapporto di servizio e che gli addebiti mossi dalla

Procura nei loro confronti sarebbero di esclusiva matrice

civilistica.

I convenuti assessori hanno eccepito che il difetto di giurisdizione

nei confronti delle banche travolgerebbe l'azione in via sussidiaria svolta nei loro confronti.

L'interveniente Città Metropolitana Omissis, affiancando la posizione della Procura, ha sostenuto che sussisterebbe il rapporto di servizio tra la Provincia e le banche convenute in quanto queste ultime, in esecuzione del contratto di consulenza sul *rating*, avrebbero rappresentato la convenienza di ricorrere ai derivati al fine di ristrutturare il debito, per cui l'ente avrebbe deliberato di ricorrere agli *swap* basandosi su tale parere fuorviante. L'attività delle banche si sarebbe, quindi, inserita nel procedimento deliberativo, condizionandone l'esito come dimostrato dal fatto che il bilancio di previsione della Provincia per il 2002 non prevedeva né il ricorso a contratti derivati, né il ricorso a coperture di un'eventuale futura emissione obbligazionaria che rifinanziasse i mutui anticipatamente estinti.

Eccezione di prescrizione.

Sempre in via preliminare, tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione per i seguenti motivi:

-le banche hanno sostenuto che *il dies a quo* andrebbe individuato nella data di sottoscrizione dei contratti; che nella specie non sussisterebbe occultamento doloso del danno e che, comunque, anche in tal caso la scoperta del danno sarebbe avvenuta già nel periodo 2004-2006. L'istanza di mediazione non avrebbe alcun valore interruttivo della prescrizione, essendo diversi *causa petendi* e *petitum* e, comunque, l'effetto interruttivo

sarebbe istantaneo per cui il termine di prescrizione sarebbe, in ogni caso, spirato il 14.10.2020 e, anche considerando applicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 85 d.l. 18/2020, il 9.4.2021 prima, quindi, della notificazione dell'atto di citazione avanti al Tribunale Omissis (23.4.2021) e dell'invito a dedurre;

-l'assessore E.A. ha eccepito che il *dies a quo* dovrebbe coincidere con la data di assunzione della delibera n. 485 del 2002 o, a tutto concedere, con il 2014, quando la Corte dei conti, sez. controllo venne a conoscenza della questione dei derivati, chiedendo delucidazioni. Inoltre, avendo egli dato le dimissioni il 18.6.2002, non avrebbe potuto commettere alcun occultamento doloso;

-gli altri assessori e il Direttore Centrale Finanze e Bilancio, rag. G. M. C. hanno sostenuto di essere estranei agli atti interruttivi menzionati dalla Procura e che il regime previsto dall'art. 1310 c.c. per la responsabilità solidale non può essere esteso alla responsabilità sussidiaria;

-il Segretario Generale dott. S.C. ha eccepito di avere prestato servizio fino al settembre 2004 e che le delibere in relazione alle quali sussisterebbe una sua responsabilità sarebbero la n. 485 del 17.7.2002 e la n. 388 del 18.6.2003. Secondo la Procura a quelle date il danno sarebbe già stato rilevabile e da qui discenderebbe la colpa grave del convenuto per non averlo individuato. Ma se, come afferma l'attore pubblico, il fatto dannoso, dolosamente occultato, darebbe emerso soltanto con il

deposito delle relazioni della Finance Active (2013-2015) allora l'azione nei suoi confronti sarebbe infondata;

-l'interveniente ha osservato che l'occultamento doloso è rappresentato dall'aver le banche maliziosamente occultato informazioni decisive per valutare gli effetti della strategia proposta sul costo complessivo dell'indebitamento e sul rischio.

La prescrizione, quindi, decorrerebbe da quando l'ente è venuto a conoscenza delle informazioni che le erano state sottaciute e del difetto genetico insito nelle operazioni che, secondo la Provincia, avvenne soltanto con un'ulteriore relazione depositata da Finance Active in data 12.4.2021 relativa all'analisi del contenuto delle presentazioni delle banche aventi per oggetto la strategia di gestione del debito proposta all'ente.

Inammissibilità/improcedibilità/nullità della domanda.

-Gli assessori V.F., V.D., C.L., D.T. M. L., F.P., G.C., G.A., I. P., M. N. U., S.G.C., V.R., R.D., B.D. e G..D.M.M. hanno eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della domanda subordinata di condanna in via autonoma per i costi impliciti in quanto formulata in violazione dei diritti di difesa.

-C. M. ha eccepito la nullità ai sensi dell'art. 87 CGC della domanda stessa.

-C.S. ha sostenuto che il difetto di giurisdizione nei confronti delle banche comporta l'improcedibilità dell'azione nei confronti di coloro che sono stati convenuti in via sussidiaria.

Merito.

Nel merito, le banche, oltre a sostenere la vantaggiosità delle operazioni per la Provincia, hanno eccepito:

-l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione che nel caso di specie, non può essere considerata irragionevole o illegittima. La scelta di una "protezione completa", attraverso la pura commutazione da tasso variabile a tasso fisso puro ha un costo elevato e non è necessariamente la scelta migliore, mentre la struttura adottata aveva anche una finalità di beneficio economico in quanto il tasso fisso pagato dalla Provincia era inferiore rispetto a quello che sarebbe stato pagato stipulando un IRS *plain vanilla*:

-i costi e le perdite lamentati dall'ente non sarebbero derivati dall'inadeguatezza delle operazioni o dall'omissione di informazioni, ma dall'imprevedibile calo strutturale a lungo termine dei tassi di interesse;

-le commissioni implicite sono normali ed inevitabili in quanto tale margine sarebbe necessario a consentire la copertura dei costi dell'operazione ed un profitto e la Provincia ne sarebbe stata perfettamente a conoscenza;

-con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 21 TUF le banche, pur contestano di avere violato i loro doveri, hanno osservato di essere soggetti comunitari di diritto irlandese (Bank of America) e di avere svolto la loro attività sulla base del regime giuridico del loro paese di appartenenza e non sulla base di quello italiano. Con particolare riguardo agli obblighi informativi il

diritto irlandese è ispirato alla regola della c.d. graduazione della tutela in relazione alla natura del fruitore del servizio, così come previsto anche dal regolamento CONSOB 11522/1998 che distingue tra clienti al dettaglio e operatori qualificati, come la Provincia Omissis, operatore qualificato *ex lege* per avere già emesso prestiti obbligazionari;

-l'art. 41 l. 448/2001 non si applicherebbe alla fattispecie in quanto il derivato non costituisce una passività poiché consistono in strumenti di gestione del debito e non costituirebbero indebitamento;

-la valutazione della convenienza economica dell'operazione di ristrutturazione del debito competeva alla Provincia, non alle banche;

-la quantificazione del danno moltiplicherebbe le voci di danno perché i costi impliciti sarebbero riflessi nelle condizioni dei derivati, costituendo la base dei relativi flussi finanziari successivi; non potrebbe avere ad oggetto i flussi finanziari negativi ma tutt'al più il minore importo relativo al valore negativo del *mark to market* iniziale; dovrebbe considerare i differenziali positivi che l'ente ha ricevuto in seguito alla stipulazione da parte della Provincia dei *Mirror Swap* che avrebbero neutralizzato gli effetti negativi dei derivati originari.

L'assessore E.A., che il 18.2.2002 diede le dimissioni, ha eccepito:

-di non avere alcuna competenza in materia finanziaria, di

essere alla sua prima esperienza come assessore, di aver partecipato alla seduta di giunta del 17.7.2002 nella convinzione che si trattasse del perfezionamento dell'argomento della delibera 1007/2001 relativa all'emissione del prestito obbligazionario e che non vi fossero oneri a carico della Provincia e di aver ritenuto che la relazione tecnica provenisse dagli uffici interni dell'ente come di consueto;

-l'esimente politica specie trattandosi di atti tecnicamente complessi e di competenza degli uffici amministrativi;

-in subordine ha chiesto la graduazione della somma oggetto di eventuale condanna, previa valutazione della sua posizione marginale rispetto agli altri convenuti.

Gli altri assessori hanno eccepito che:

-al momento in cui assunsero le delibere oggetto di giudizio la giurisprudenza riteneva che la conclusione di *swap* non costituisse atto di assunzione di una spesa pluriennale, per cui la Giunta sarebbe stata competente ad autorizzare i contratti *swap*. Gli *Swap* 1 e 2, poi, erano a copertura di mutui già esistenti. Gli *swap* 3 e 4 a copertura del prestito obbligazionario, viceversa, sono stati approvati dal Consiglio;

-le operazioni in oggetto, realizzate vigente l'art. 41 l. 448/2001, erano consentite agli enti locali. Quanto alla mancata predeterminazione dei criteri di calcolo del *mark to market*, le conoscenze dell'epoca non consentivano ai membri della Giunta di poter prevedere andamenti oscillanti del mercato dei derivati

per cui essi hanno confidato nei pareri tecnici e nelle relazioni delle banche. Infine, il dedotto occultamento doloso da parte delle banche scagionerebbe di per sé gli assessori dalla gravità della colpa;

-l'esimente politica;

-l'archiviazione della posizione dei consiglieri e del Presidente della Provincia dovrebbe comportare anche l'archiviazione della posizione dei membri della giunta;

-gli importi oggetto del presente giudizio sarebbero una duplicazione di quelli oggetto del giudizio civile per cui o non è possibile configurare il danno erariale o quest'ultimo dovrebbe essere rideterminato in conseguenza dell'esito del giudizio civile.

I costi impliciti, inoltre, se occulti, non potevano essere rilevati dagli amministratori. Successivamente all'archiviazione della posizione dei consiglieri e del Presidente della Provincia, poi, il danno non è stato rimodulato, ma ripartito al 100% tra i convenuti rimasti anziché per la parte che ciascuno vi ha preso.

S.C. ha sostenuto che:

-ai tempi in cui fu deliberata la sottoscrizione degli *swap* non vi era chiarezza su quale fosse l'organo deputato a deliberare in merito, né era nota la criticità degli *swap* e la loro potenziale dannosità per l'ente. Il Consiglio era, comunque, intervenuto con la delibera 7.11.2002 per autorizzare le operazioni;

-la complessità e il tecnicismo dell'operazione implicavano l'aiuto delle banche. La Procura ha sostenuto che le banche avrebbero

taciuto informazioni prospettando un'operazione che appariva conveniente e che nell'immediato, effettivamente, appariva tale. Solo, in seguito, si era appreso che non era tale. La Procura ha affermato che solo in seguito alla consulenza fatta eseguire dalla Provincia nel 2013 emerse il carattere non conveniente degli *swap* il che esclude che il Segretario potesse esprimere una valutazione di tal genere;

-non è ipotizzabile la responsabilità in capo a colui che coopera alla sottoscrizione per non aver individuato costi occulti;

-sarebbe ingiustificata l'attribuzione al convenuto di responsabilità relativamente agli *swap* deliberati nel 2005 in quanto egli è cessato dal servizio nel 2004. La quota di danno a lui attribuita deve, quindi, essere rimodulata escludendo i relativi costi e tenendo conto della corresponsabilità di soggetti non evocati in giudizio (Direttore Generale, revisori dei conti, Osservatorio sulla Trasparenza e il Controllo);

-ha chiesto di esercitare il potere riduttivo del danno.

-ha, infine, presentato l'istanza di oscuramento dei dati personali.

C. M. ha sostenuto che:

- l'atto di citazione prende in considerazione n. 4 *swap* mentre avrebbe dovuto valutare complessivamente l'attività di gestione del debito della Provincia. In particolare, sono stati ignorati i *mirror swap*, con conseguente sopravvalutazione del danno;

-l'attività del convenuto sarebbe stata meramente esecutiva del

mandato conferitogli da Giunta e Consiglio; la Provincia era *ex lege* operatore qualificato; a fronte della condotta dolosa delle banche esclude che si possa configurare colpa grave nei suoi confronti;

-vi sarebbe disparità di trattamento rispetto agli assessori convenuti nell'attribuzione delle quote di danno.

Con memoria depositata in data 23.1.2023 gli assessori hanno replicato all'atto di intervento della Provincia eccependo che l'intervento della Provincia sarebbe autonomo e non semplicemente adesivo, data l'introduzione di argomenti che ampliano il *thema decidendum* e, conseguentemente, inammissibile.

Con memoria depositata in data 6.9.2023 Dexia Crediop spa ha replicato all'atto di intervento della Provincia eccependo che:

-la Provincia era operatore qualificato di diritto;

-la sottoscrizione di ciascun derivato è stata preceduta da un articolato *iter* procedurale che constava di relazioni, negoziazioni, pareri e deliberazioni in cui erano coinvolti tutti i competenti organi della Provincia. Inoltre, per ciascuna operazione, le banche hanno formulato almeno due diverse proposte, tra le quali è stato l'ente a scegliere quella più consona alle sue esigenze.

Con memoria depositata in data 7.9.2023 Bank of America Europe ha replicato alle difese dell'interveniente eccependo:

-di non essere mai stata parte del contratto stipulato dalla Provincia con l'ATI Merrill Lynch/ Dexia avente ad oggetto la consulenza per l'ottenimento del *rating* ma di essere intervenuta solo successivamente quale controparte contrattuale relativamente agli Swap 1e 3 e successiva ristrutturazione per poi cedere a Barclays la propria posizione relativa allo *Swap 3* il 7.6.2005 senza più intrattenere alcun rapporto con la Provincia;

-l'ente stipulò *Mirror Swap* nel 2004 e nel 2006 affermando così di avere annullato il rischio di mercato complessivo;

-l'atto di intervento della Città Metropolitana Omissis sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe aderente alla prospettazione accusatoria della Procura, in particolare perché sarebbe *ad adiuvandum* dei propri funzionari nei confronti dei quali non ha chiesto l'accoglimento della domanda attorea.

Inoltre, l'atto di intervento amplierebbe il *thema decidendum* con l'ingresso di nuove circostanze e contestazioni;

-la Provincia già prima del novembre 2013 aveva avuto piena conoscenza del preteso danno in quanto era stata affiancata da Barclays (2004 e 2006), RBS (2006) e Finance Active (2011) che le avevano fornito tutte le informazioni necessarie.

In data 18.9.2023 la Procura presentava un'istanza di rinvio dell'udienza di discussione fissata per il 27.9.2023 essendo venuta a conoscenza di trattative pendenti tra la Città Metropolitana Omissis e la Merrill Lynch International e Bank Of

America Europe D.A.C per una soluzione transattiva della vertenza. La discussione del giudizio veniva rinviata al 28.2.2024.

In data 30.10.2023 veniva depositata la nota della Città Metropolitana Omissis che informava la Procura di avere incassato in data 16.10.2023 la somma pari a € 10.500.000,00 in forza degli accordi transattivi raggiunti con le parti Merrill Lynch International e Bank Of America Europe D.A.C, come attestato dalla documentazione prodotta.

In data 8.11.2023 la Procura ha depositato l'atto costitutivo di Associazione Temporanea di Imprese stipulato in data 15.05.2001 tra Dexia Crediop e Merrill Lynch International, pervenuto dopo il deposito dell'atto di citazione.

In data 8.2.2024 gli assessori M. L. d. T., D.V., L. C., P. F. C. G., A. G., P. I., N. U. M., GC. S., R. V., D. R., F.V., D. B. e D. M. M. G. hanno depositato una memoria con la quale, dopo aver sinteticamente riepilogato gli argomenti difensivi già svolti nelle precedenti difese, hanno integrato le difese richiamando un precedente giurisprudenziale a loro favore e hanno lamentato il mancato deposito della copia dell'accordo transattivo con le parti Merrill Lynch International e Bank of America Europe D.A.C.

All'odierna udienza la Procura, dato atto dell'intervenuta transazione con Merrill Lynch International e Bank of America Europe D.A.C. e del suddetto versamento da parte delle stesse,

ha dichiarato, ai sensi dell'art. 110 CGC, di rinunciare agli atti nei confronti della Bank of America Europe D.A.C. e ha chiesto di pronunciare sentenza di estinzione parziale del giudizio nei confronti della predetta convenuta. Ha, inoltre, dichiarato di ridurre la domanda nei confronti di Dexia Crediop spa a € 25.236.905,31. Per quanto riguarda i costi impliciti, pari a circa € 6.771.000, parte attrice ha chiesto che la somma sia addebitata alla Dexia per la metà, con conseguenti riflessi sulla quota di danno da addebitarsi ai convenuti citati in via sussidiaria.

L'avv. Enrico Castellani per la Bank of America Europe D.A.C. ha dichiarato di accettare la rinuncia.

L'avv. Roberto Argeri per la Dexia Crediop spa ha dichiarato che la Dexia Crediop S.p.A., in esito ad un evento di fusione transfrontaliera per incorporazione che rientra nel piano di semplificazione del Gruppo Dexia, con efficacia dal 30 settembre 2023, è stata incorporata nella propria controllante Dexia Crédit Local S.A. (DCL), società pubblica francese di capitali con sede legale in Francia, a Parigi.

Ha, inoltre, chiesto di depositare un provvedimento della Corte inglese di cui è venuto a conoscenza solo il 06/02/2024. Il Collegio ha respinto l'istanza, con ordinanza emessa in udienza *“Ritenuto non rilevante il deposito del provvedimento ai fini della decisione”*.

La Procura e i difensori delle parti hanno, quindi, discusso ampiamente sulle questioni preliminari e di merito di cui agli atti

difensivi e il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Intervento Città Metropolitana Omissis

Preliminarmente occorre esaminare la posizione della Città Metropolitana Omissis il cui intervento, secondo gli assessori, non sarebbe ammissibile poichè, avendo l'interveniente aderito alle conclusioni del Procuratore nei confronti delle sole banche convenute, avrebbe posto in essere un intervento autonomo, litisconsortile (art. 105, I comma, cpc), e non meramente adesivo dipendente.

L'art. 85 c.g.c. stabilisce che: "*Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela*". Nel processo contabile non è, quindi, ipotizzabile la tripartizione processualcivilistica dell'intervento volontario in principale, adesivo autonomo (o litisconsortile) e adesivo dipendente, essendo previsto soltanto l'intervento adesivo dipendente con il quale l'Ente si limita a sostenere le ragioni del requirente contabile (SS.RR, 1/2003/QM; sez. III app., 26.5.2020 n. 86; sez. I app., 1.3.2018 n. 96).

La differenza tra intervento autonomo e dipendente risiede nel fatto che nel primo il terzo fa valere un diritto, nel secondo un interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti. Ha affermato la Corte di cassazione che "*l'interventore adesivo autonomo (o*

litisconsortile), al pari dell'interventore principale, fa valere nel processo tra altre persone un autonomo diritto soggettivo, sia pure inerente all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto dalle parti originarie. Pertanto, con tale forma di intervento volontario viene proposta una autonoma domanda, quantunque oggettivamente connessa (per l'oggetto o per il titolo) con la domanda originaria” (Cass. 5.2.2024 n.8238). Con l'intervento adesivo dipendente, viceversa, *“una parte, senza in alcun modo ampliare il thema decidendum e, dunque, senza proporre domande ulteriori, manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, perseguendo la finalità ultima di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole.”* (Cass.8.1.2024 n.451). Nel caso di specie, nel suo intervento la Città Metropolitana non ha avanzato alcuna autonoma domanda, essendosi limitata a sostenere le ragioni della Procura e a chiedere: *“l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Lombardia nei confronti di Bank of America Europe D.A.C. e Dexia Crediop Spa”*. Ne segue che l'intervento della Città Metropolitana va qualificato come adesivo dipendente e come tale ammissibile. Infatti, non sussistendo una domanda autonoma, non ha rilevanza che l'interesse dell'interveniente sia volto all'accoglimento della domanda attorea nei confronti di tutte o di alcune soltanto delle parti. La limitazione della domanda ad alcune delle parti soltanto non muta la qualificazione giuridica dell'intervento ed, infatti, il comma II

dell'art. 105 c.p.c., che disciplina l'intervento adesivo dipendente, non opera alcuna distinzione, con riferimento all'estensione soggettiva della domanda, come invece previsto al comma I con riferimento all'intervento adesivo autonomo.

Rinuncia agli atti nei confronti di Bank of America Europe

D.A.C.

Ai sensi dell'art. 110 CGC *“Il Pubblico Ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunciare motivatamente agli atti del processo. La rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme...Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”*. Nel caso di specie, le parti hanno ritualmente espresso rinuncia ed accettazione verbalmente in udienza per cui il Collegio deve dichiarare l'estinzione del processo nei confronti della convenuta Bank of America Europe D.A.C.

Giurisdizione nei confronti di Dexia Crediop S.p.A., ora Dexia Crédit Local S.A. (DCL).

Secondo la Procura sussisterebbe la giurisdizione contabile in quanto la banca, avendo svolto un ruolo che comportava l'esercizio di funzioni pubblicistiche in materia di gestione del debito provinciale e di definizione delle strategie finanziarie dell'ente, si sarebbe trovata in rapporto di servizio con

l'Amministrazione. Più in particolare, la banca si sarebbe integralmente sostituita, ingerendosi nelle scelte decisionali della Provincia, agli organi dell'ente i quali, a loro volta, si sarebbero limitati alla mera ricezione delle proposte dell'intermediario finanziario ed alla prestazione di consensi nei termini dallo stesso predisposti. Sussisterebbe la giurisdizione contabile anche sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che considera rilevante per la sussistenza del rapporto di servizio l'attività consultiva qualora sia essenziale per l'assunzione del provvedimento finale o, addirittura, risulti decisiva ai fini del contenuto del provvedimento.

Secondo la Dexia, invece, la banca avrebbe agito in qualità di intermediario finanziario esterno e come controparte contrattuale, non avendo assunto alcuna decisione al posto della Provincia per le operazioni di *swap*. Contesta, inoltre, la convenuta, di avere mai svolto attività di consulenza in relazione ai derivati e di avere mai svolto un ruolo rilevante ai fini delle delibere assunte dall'ente.

In tema di giurisdizione sui contratti derivati la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. SS.UU., sent. n. 2157/2021) e quella contabile hanno elaborato una serie di principi (sez. I app., 24.1.2024 n. 12; sez. I app., 7.3.2009 n. 50), recentemente ribaditi anche da questa Sezione in giudizio analogo nei confronti del medesimo soggetto (sez. Lombardia, 6.9.2022 n. 221 e giurisprudenza ivi citata) che, ex art.17 delle norme di attuazione

al c.p.c., si richiamano in quanto pienamente condivisibili. Tale giurisprudenza ha negato la giurisdizione contabile nei confronti delle banche intermediarie nelle fattispecie esaminate in cui, sulla base dei principi di cui sopra:

-siano assenti i caratteri tipici del rapporto di servizio con gli enti pubblici interessati configurando il ruolo di consulenti ricoperto dalle banche una relazione di natura privatistica derivante dal contratto sottoscritto tra le parti;

-le banche non si siano sostituite agli enti nell'attività di gestione del debito e non ne abbiano orientato in modo determinante le decisioni, operando come suoi agenti, ove l'Amministrazione abbia conservato il potere di valutare autonomamente le proposte ricevute dagli *advisors* e di accettarle o meno, facendo uso della propria discrezionalità amministrativa;

-il P.M. non abbia fornito elementi probatori idonei a dimostrare che, di fatto, il rapporto tra le banche e l'ente locale sia diverso e che in concreto le banche si siano inserite nella struttura organizzativa del soggetto pubblico e si siano surrogate a quest'ultimo o, quanto meno, che ne abbiano orientato in maniera determinante le scelte amministrative aventi ad oggetto la ristrutturazione e la gestione dell'indebitamento.

Ritiene il Collegio che tale prova non sia stata raggiunta.

Il rapporto tra la Provincia e la convenuta prende le mosse dal contratto sottoscritto il 15.5.2001 con il quale veniva conferito all'ATI della quale faceva parte Dexia, l'incarico di *Advisory*, ossia

di consulenza finanziaria.

Successivamente, su proposta delle banche:

-con delibera della Giunta n. 1007 del 19.12.2001 venivano affidati all'ATI anche gli incarichi di *Arrangers*, ossia di coordinatore degli aspetti organizzativi dell'operazione di finanziamento e di *Bookrunners*, ossia di intermediari che si occupano del processo di raccolta di informazioni in un'operazione di collocamento di un prestito obbligazionario;

-le banche redigevano, successivamente, anche la Proposta di gestione del debito del 10.4.2002, piani di rimodulazione dello stesso e relazioni tecniche;

-in seguito a tali proposte, con delibera del Consiglio n. 36 del 7.11.2002 l'ente approvava, oltre ad altro, la conclusione di due operazioni di *swap* con le banche, operazioni più volte rinnovate e rimodulate (determina n. 33 del 26.11.2002 del Ragioniere Capo; delibera Giunta n. 388 del 18.6.2003; determina n. 23 del 19.6.2003 del Ragioniere Capo; delibera Giunta n. 449 del 22.6.2005; determine n. 15 del 27.6.2005 e 16 del 29.6.2005 del Ragioniere Capo), con grave danno per la Provincia.

Non è dato reperire nella documentazione prodotta la prova che Dexia si sia sostituita agli organi dell'ente nelle determinazioni concernenti la gestione del debito, che abbia svolto funzioni pubblicistiche o che si sia surrogata agli organi dell'ente.

Infatti:

-nel contratto del 15.5.2001 si prevede che la Provincia: "si

riserva di deliberare con appositi futuri provvedimenti le operazioni” (art. 4) descritte nel contratto; *“Tutti i documenti predisposti da Merrill Lynch e DEXIA CREDIOP, prima di essere trasmessi alle agenzie di rating o a qualunque terza parte, saranno rivisti e approvati dalla Provincia”* (art. 7) a riprova del fatto che il *dominus* dell’operazione restava la Provincia;

-la presentazione del 10.4.2002, la seconda relazione tecnica, la proposta di rimodulazione del 6.6.2003 sono, appunto, mere proposte che la Provincia avrebbe potuto accettare, rifiutare o modificare. Nella proposta irrevocabile di ristrutturazione di Interest Rate Swap formulata dalla Provincia in data 27.6.2005 si legge in premessa che la proposta segue a: *“varie proposte di trasformazione dell’indebitamento formulate da Dexia Crediop”*.

La Dexia, a sua volta, accettando la proposta, dichiarava che: *“Dexia Crediop prende atto che la proposta dell’Ente...è stata formulata sulla base della struttura definita da Dexia Crediop S.P.A. al fine di raggiungere gli obiettivi che erano stati indicati dall’Ente medesimo”* a conferma del mantenimento, in capo alla Provincia, del potere di gestire il proprio debito e di orientare l’attività dell’intermediario.

Pertanto, se nella prima fase, con la sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico di *Advisory* alle banche si può sostenere che Dexia abbia svolto un’attività di consulenza, questa aveva per oggetto unicamente l’ottenimento del *rating*, come espressamente previsto, attività che certamente non

costituisce funzione pubblica, così come non lo sono le attività di *Arrangers* e di *Bookrunners*.

Le vicende successive che hanno portato alla sottoscrizione degli *swap* esulano dall'attività di consulenza ma, come condivisibilmente affermato da questa Sezione: “*si trattava...di una tipica offerta contrattuale ...ed avente ad oggetto un progetto di rinegoziazione e gestione delle passività che l'Ente pubblico era comunque libero di accogliere, esercitando appieno i suoi poteri discrezionali*” (sez. Lombardia, 221/2022, cit.).

Peraltro la Provincia ha anche sottoscritto nell'ISDA con Dexia del 29.10.2022 la clausola *No Reliance* con la quale le parti hanno entrambe dichiarato di agire autonomamente, di aver preso per proprio conto la decisione di sottoscrivere l'accordo, che il giudizio sull'appropriatezza dello stesso è stata assunta autonomamente, che qualunque informazione e spiegazione dell'accordo non costituisce consiglio di investimento o di sottoscrivere l'accordo, con ciò escludendo radicalmente che la proposta di sottoscrivere gli *swap* costituisca attività di consulenza.

Ma se anche si volesse ritenere che la sottoscrizione degli *swap* sia frutto della consulenza della Dexia, la giurisprudenza richiamata dalla Procura in merito al riconoscimento in capo al consulente di un rapporto di servizio non si attaglia alla fattispecie. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti del

consulente *“quando quest'ultimo si sia inserito nel procedimento deliberativo della Società partecipata, nella sostanza negativamente condizionandolo quanto alla sua conclusione”* e qualora *“tale sua condotta o quota di attività, che - ed in quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta”* (Cass. SS.UU. 5.6.2018 n. 14436) negandola invece quando, come nella specie *“l'incarico di stima in discussione non si era affatto inserito nel procedimento di trasformazione del Consorzio in Società di capitali, atteso che l'operazione era già stata a monte deliberata dai Comuni partecipanti al Consorzio, non venendosi perciò a realizzare alcun rapporto di servizio tra il F. e i Comuni”* (Cass. SS.UU. 14.2.2020 n. 3806)

L'attore pubblico, sulla base di quanto osservato dai consulenti della Banca d'Italia, ha sostenuto che, se non formalmente, almeno di fatto ed in concreto la convenuta avrebbe prestato anche il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e, in particolare, in strumenti derivati, così ingerendosi nell'attività pubblicistica, orientando e condizionando le scelte dell'Amministrazione, predisponendo persino le delibere.

Tuttavia:

-come riferito dagli stessi consulenti della Banca d'Italia e come si evince dalle delibere *“Già nell'anno 2000, nella prospettiva di avviare una gestione attiva del proprio debito pubblico, la*

Provincia Omissis prevedeva l'emissione di un prestito obbligazionario da destinare alla ristrutturazione dei suddetti contratti di mutuo e al finanziamento delle opere pubbliche programmate per il triennio 2002-2004, oltre all'eventuale sottoscrizione di contratti derivati nella forma degli interest rate swap (IRS)";

- la delibera n. 36/2002 con la quale la Provincia ha deciso l'emissione del prestito obbligazionario e l'eventuale realizzazione di operazioni di *swap*, che secondo la Procura sarebbe stata predisposta dalle banche, risulta in realtà essere stata sottoposta solo in bozza agli organi dell'ente e da questi ultimi ampoamente modificata e rimaneggiata, come risulta dal carteggio prodotto;

-con la delibera 485/2002 la Provincia, oltre a dare atto della convenienza economica di ricorrere ad operazioni di *swap*, indicava le linee guida per la realizzazione delle operazioni stesse stabilendone importo, scadenza, tasso di interesse;

-le operazioni di *swap* sottoscritte dalla Provincia sono state il frutto di una scelta operata dall'ente, facendo uso del suo potere discrezionale, della più conveniente e adatta alle esigenze dell'ente tra varie alternative proposte dalle banche e non il recepimento acritico di una proposta "secca".

Tutto ciò consente di escludere che la convenuta si sia sostituita alla Provincia, anche solo di fatto, nella gestione del debito e che l'eventuale consulenza, se tale si volesse qualificare l'attività delle banche nella sottoscrizione degli *swap*, abbia condizionato in

maniera determinante il processo decisionale dell'ente.

Difetta, quindi, la giurisdizione del giudice contabile.

Eccezione di improcedibilità/inammissibilità e di nullità della domanda subordinata di condanna a titolo di colpa grave.

La Procura ha chiesto la condanna dei convenuti C.G.M., Ragioniere Capo, C.S., Segretario Generale e V.F., V.D., A.E., C.L., D.T. M. L., F.P., G.C., G.A., I. P., M. N. U., S.G.C., V. R., R.D., B.D. e G..D.M.M., Assessori, al risarcimento del danno pari a € 6.671.304,03 corrispondente ai costi impliciti e commissioni occulte applicati dalle banche. La domanda è stata proposta in via sussidiaria a quella delle banche a titolo di condotta colposa concorrente con la condotta dolosa delle banche e, in subordine, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione nei confronti delle banche, in via principale a titolo di colpa grave.

La domanda in via sussidiaria è improcedibile, visto il difetto di giurisdizione nei confronti della Dexia e l'estinzione del giudizio nei confronti della Bank of America. La responsabilità sussidiaria ha, infatti, una funzione residuale consentendo il recupero del danno nei confronti del debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato, soltanto in caso di infruttuosa escussione del debitore principale. E', quindi, proprio "il carattere *sussidiario della responsabilità a titolo di colpa grave che postula una coesistente responsabilità principale a titolo di dolo* " (sez. Abruzzo, 6.10.2021 n. 236; III app., 24.11.2020

n.209).

L'oggetto del giudizio resta, quindi, circoscritto alla sola domanda subordinata di condanna per colpa grave in via principale.

I convenuti V.F., V.D., C.L. , D.T. M. L., F.P., G.C., G.A., I. P., M. N. U., S.G.C., V. R., R.D., B.D. e G. hanno eccepito che tale domanda sarebbe inammissibile/improcedibile in quanto formulata in violazione dei diritti di difesa e C. M. ne ha, a sua volta, eccepito la nullità ai sensi dell'art. 87 CGC.

Entrambe le eccezioni sono infondate. Esse poggiano sostanzialmente sullo stesso argomento ossia che la Procura, che nell'invito a dedurre aveva contestato ai convenuti l'omessa denuncia di danno, avrebbe poi nell'atto di citazione eliminato tale domanda, sostituendola con quella, prospettata per la prima volta, di condanna in via gradata al risarcimento dei costi impliciti per lo stesso importo contestato nell'invito a dedurre, a titolo di responsabilità sia sussidiaria che principale. La domanda in via autonoma non potrebbe configurarsi come accessoria o alternativa a quella in via sussidiaria. Inoltre, la condotta di chi concorre alla causazione del danno sarebbe diversa dalla condotta di chi causa autonomamente il danno senza il concorso di altri soggetti.

Ritiene il Collegio che non si possa affermare che la modifica in oggetto tra invito a dedurre e atto di citazione abbia ampliato il *thema decidendum* incidendo sulle facoltà difensive dei convenuti e/o causando la nullità dell'atto introduttivo.

L'art. 87 CGC sancisce la nullità dell'atto di citazione soltanto qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, comma 2, lettera e) ossia: *“l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”* e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre. La nullità di cui all'art. 87 CGC si verifica quando le divergenze tra i due atti siano tali da privare il convenuto dei necessari elementi per predisporre la propria difesa (sez. I app., 23.2.2017 n. 57; sez. III app., 19.9.2017 n. 461; App. Sicilia, 14.10.2016 n. 150). La norma, inoltre, espressamente consente che, fermo restando il nucleo essenziale dei fatti, l'atto di citazione contenga ulteriori elementi rispetto all'invito a dedurre: *“tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”*. Pertanto la giurisprudenza, pacifica, ritiene che: *“Tale corrispondenza tra i due atti, tuttavia, non può essere interpretata in termini di identico contenuto, bensì, come chiarito dalla citata giurisprudenza, in termini di “quadro generale”, al fine di assicurare che l'addebito risulti “rispettato nella sua essenza tipica di modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata”* (da ultimo: sez. I app, 25.1.2024 n. 13).

Nell'invito a dedurre il P.M. aveva contestato:

“Agli Assessori presenti e votanti le delibere n. 485 del 17 luglio 2002, n. 388 del 18.06.2003 e n. 449 del 22.06.2005, al Direttore Centrale Finanze e Bilancio- Ragioniere Capo pro tempore, dott. G.

C., ai componenti del Consiglio Provinciale presenti e votanti la delibera n. 36 del 07.11.2002 ed al Segretario Generale p.t. S.C., si ritiene corretto circoscrivere la quota di danno loro attribuibile, in via sussidiaria (trattandosi di condotta colposa concorrente con condotta dolosa) consistente nella mancata acquisizione al bilancio dell'entrata (pari alla somma complessiva di € 6.671.304,03) quale costo implicito collegato alla stipula dei contratti di finanza derivata con Merrill Lynch e Dexia Crediop. ...In via meramente subordinata, il medesimo danno viene contestato ai soggetti di cui al punto 3.6.2 unitamente ain ragione dell'omessa denuncia di danno”.

Le conclusioni dell'atto di citazione sono le seguenti:

“per ...sentirsi condannare...b) i convenuti dipendenti ed amministratori pubblici al pagamento di una parte del danno, pari ad € 6.671.304,03” per le seguenti contestazioni:

“Agli Assessori presenti e votanti le delibere n. 485 del 17 luglio 2002, n. 388 del 18.06.2003 e n. 449 del 22.06.2005, al Direttore Centrale Finanze e Bilancio- Ragioniere Capo pro tempore, dott. G. C., al Segretario Generale p.t. S.C., si si ritiene corretto circoscrivere la quota di danno loro attribuibile, in via sussidiaria (trattandosi di condotta colposa concorrente con condotta dolosa) ad una percentuale dell'importo dei costi impliciti (pari ad € 6.671.304,03)...in via gradata, qualora l'Ecc.ma Sezione non ritenga sussistente un rapporto di servizio funzionale fra intermediari e l'ente pubblico...viene richiesto ai dipendenti e

amministratori pubblici convenuti il risarcimento del danno relativo 'ai costi impliciti', pari ad € 6.671.304,03, nelle percentuali sopra precisate, a titolo di colpa grave”.

Pertanto, le contestazioni dell'invito a dedurre e quelle dell'atto di citazione sono interamente sovrapponibili sia per la *causa petendi* che per il *petitum*, essendo stata semplicemente eliminata la contestazione di omessa denuncia dedotta, peraltro, in via meramente subordinata rispetto alla contestazione di colpa grave in via sussidiaria, per le stesse condotte contestate nell'atto di citazione. La domanda di condanna in via subordinata a titolo di colpa grave in via principale, non può essere considerata domanda nuova rispetto a quella di condanna in via sussidiaria allo stesso titolo, identici essendo i comportamenti contestati e il danno di cui è stato richiesto il risarcimento, nonché il “quadro generale” della fattispecie. Non si configura, quindi, nella fattispecie, alcun elemento che abbia introdotto un diverso tema di indagine, tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.

Prescrizione.

Tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione della domanda.

L'eccezione è fondata per i seguenti motivi.

Escluso che nella specie possa applicarsi la disciplina dell'occultamento doloso, trattandosi di addebito di responsabilità per colpa grave in via principale, il termine di prescrizione è quello ordinario quinquennale “*decorrenti dalla*

*data in cui si è verificato il fatto dannoso” (art. 1, comma 2, L. 14.1.1994 n. 20). La norma va coordinata con quella di cui all’art. 2935 c.c. in base alla quale «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La giurisprudenza, quindi, afferma che il legislatore “con l’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha voluto ribadire il principio della decorrenza del termine prescrizione dal momento della “conoscibilità obiettiva” del danno, restando salvo il principio della conoscenza effettiva solo in caso di occultamento doloso. Nelle ipotesi in cui non vi sia stato occultamento doloso del danno – come nel caso in esame - si deve, dunque, fare riferimento alla “conoscibilità oggettiva” del danno, vale a dire, al momento in cui l’ente danneggiato ha avuto conoscenza del depauperamento patrimoniale o avrebbe potuto averne se avesse esercitato le proprie competenze con la dovuta diligenza” (sez. I app., 19.2.2024 n. 45; sez. III app., 21.1.2020 n. 14). Nella fattispecie, l’ente è venuto a conoscenza dei costi impliciti dalle relazioni della Finance Active srl in date 6.11.2013, 12.11.2014, 13.1 e 20.2.2015 incaricata dalla Provincia, in seguito alle sollecitazioni della sezione di controllo di questa Corte, di accertare eventuali costi impliciti ed aspetti dannosi nei contratti di cui trattasi. Pertanto il *dies a quo* deve farsi risalire al 6.11.2013, data di conoscibilità oggettiva del danno. Da allora, e fino alla data di notifica dell’invito a dedurre (tra il 20.7.2021 e il 2.8.2021) non sono stati notificati ai convenuti atti di interruzione della*

prescrizione. Gli atti che hanno interrotto la prescrizione nei confronti delle banche (atto introduttivo del procedimento di mediazione, atto di citazione avanti al Tribunale Omissis), infatti, non sono stati notificati ai convenuti, ai quali nemmeno è applicabile l'art. 1310 c.c. non essendo gli stessi condebitori né in solido, né in via sussidiaria, per quanto sopra esposto.

L'azione di responsabilità nei loro confronti deve, quindi, essere dichiarata prescritta.

Poiché il giudizio ha avuto per oggetto soltanto questioni preliminari non vi è luogo alla liquidazione di spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA l'estinzione del processo nei confronti di Bank of America Europe D.A.C.;

DICHIARA il difetto di giurisdizione nei confronti di DEXIA CRÉDIT LOCAL S.A (DCL), già DEXIA CREDIOP SPA indicando quale giudice fornito di giurisdizione quello ordinario;

RESPINGE l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità e di nullità della domanda subordinata di condanna di C.G.M., C.S., V.F., V.D., A.E., C.L., D.T. M. L., F.P., G.C., G.A., I. P., M. N. U., S.G.C., V. R., R.D., B.D. e G..D.M.M. in via principale a titolo di colpa grave;

DICHIARA la prescrizione della domanda subordinata di

	condanna in via principale a titolo di colpa grave dei convenuti	
	C.G.M., C.S., V.F., V.D., A.E., C.L. , D.T. M. L., F.P., G.C., G.A.,	
	I. P., M. N. U., S.G.C., V. R., R.D., B.D. e G..D.M.M..	
	Manda alla Segreteria per l'apposizione, in caso di riproduzione	
	della sentenza in qualsiasi forma, dell'annotazione prevista	
	dall'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003 nei confronti del convenuto	
	S.C.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno	
	28.2.2024.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(Pia Manni)	(Vito Tenore)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 29/04/2024	
	Per Il Direttore di Segreteria	
	Dott. Irene Laganà	(dott.Federica Dainotti)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	In esecuzione del provvedimento, ai sensi del menzionato art. 52,	
	D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in	
	qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste	
	giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione	
	elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del	
	convenuto S.C.	
	Milano, 29/04/2024	
	Per Il Direttore di Segreteria	
	51	

Dott. Federica Dainotti

Dott. Irene Laganà

f.to digitalmente